



Statuto

INDICE

Art. 1 – Costituzione	Pag. 3
Art. 2 - Partecipazione al sistema formativo edile	Pag. 3
Art. 3 - Scopi statutari	Pag. 3
Art. 4 - Sede e durata	Pag. 4
Art. 5 - Rappresentanza legale	Pag. 4
Art. 6 – Entrate	Pag. 4
Art. 7 - Patrimonio sociale	Pag. 4
Art. 8 - Consiglio di amministrazione	
a) Composizione	Pag. 5
b) Durata dell'incarico	Pag. 5
c) Gratuità delle cariche	Pag. 5
d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	Pag. 5
e) Convocazioni	Pag. 6
f) Deliberazioni	Pag. 6
Art. 9 – Presidente	Pag. 6
Art. 10 – Vicepresidente	Pag. 7
Art. 11 - Comitato di Presidenza	Pag. 7
Art. 12 - Collegio dei Sindaci Revisori	
a) Composizione	Pag. 7
b) Compensi	Pag. 7
c) Durata	Pag. 7
d) Attribuzioni	Pag. 7
Art. 13 - Direttore	Pag. 8
Art. 14 - Personale dell'Ente	Pag. 8
Art. 15 - Amministrazione	Pag. 8
Art. 16 - Esercizi	Pag. 8
Art. 17 - Liquidazione	Pag. 9
Art. 18 - Modifiche dello Statuto	Pag. 9
ACCORDI PARTI SOCIALI	Pag. 10

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'ESEP - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna.

L'Ente non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE ed Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL), nonché la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Sassari.

Art. 2 - Partecipazione al sistema formativo edile

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3 - Scopi statutari

L'Ente ha per fini istituzionali:

la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri, da realizzare sulla base delle esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione allo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati; tecnici operanti nel settore;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- d) personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- f) lavoratori in mobilità.

L'ente, in collaborazione e coordinamento con il Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, potrà affidarli – sotto il suo controllo - ad altro Ente Scuola di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità agli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue articolazioni regionali.

Art. 4 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Sassari, zona industriale Predda Niedda Nord, strade 1/34.

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 5 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Sassari ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme rimesse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n. 12 membri, nominati rispettivamente:

- n° 6 dall'Associazione imprese edili ed affini della provincia di Sassari aderente all'ANCE;
- n° 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Sassari di cui all'art. 1.

In ogni caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle rispettive associazioni nazionali.

Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'ANCE assumerà la funzione di presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di vice presidente.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualche causa, prima della scadenza del Consiglio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente, compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- 1°. amministrare il contributo per la formazione professionale della Provincia di Sassari ed il patrimonio dell'Ente;
- 2°. provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- 3°. curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto;
- 4°. curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art.1;
- 5°. accordare pegni, comodati od ipoteche; mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico,

con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni; muovere o sostenere liti o recederne; appellare ed accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali; eleggere domicili; acquistare, vendere e costruire immobili;

- 6°. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- 7°. stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- 8°. approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- 9°. compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;

e) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal presidente e dal vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il direttore.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal presidente e vicepresidente.

Art. 9 - Presidente

Il presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 8, lett. b).

Spetta al presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il presidente ha la firma sociale.

Il presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

Art. 10 – Vicepresidente

Il vicepresidente dura in carica un triennio, salvo quanto previsto dall'art. 8, lett.b).

Spetta al vicepresidente di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 11 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal presidente e dal vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall'Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Sassari, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro, ed il terzo, che lo presiede, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri collegiati, o all'Albo dei revisori contabili oppure all'Albo dei dottori commercialisti.

Il presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione del presidente è fatta dal presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13 - Direttore

Il direttore è nominato, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il direttore, sotto la vigilanza del presidente e del vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, e svolge inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare:

- a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- d) cura, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- e) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, relazioni con enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale e i Formedil regionali.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro previsti dalla normativa regionale.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Amministrazione

L'Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi ed il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal presidente e dal vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art. 16 - Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente Scuola ha decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme contrattuali, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione, per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito, alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 8, nonché al Formedil nazionale e al Formedil regionale.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 17 - Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Qualunque sia la causa di scioglimento dell'Ente il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n° 662.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e del Formedil nazionale.

MODIFICA STATUTO ENTE SCUOLA EDILE

VERBALE DI ACCORDO

In data 9 dicembre 1998, presso la sede della Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Sassari,

tra

la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Geom. Salvatore MERELLA e dai Sigg. Arch. Salvatore ORANI, Geom. Giovanni Andrea PIREDDA, Geom. Pietro SANTORI

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:
Fe.n.e.a.l. -U.I.L., rappresentata dal Sig. Pierpaolo PANU
F.i.l.c.a.-C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Renzo CORVEDDU
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L., rappresentata dal Sig. Antonio RUDAS

- visto l'art. 5, della sez. I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, relativa alla disciplina tributaria degli enti non commerciali
- visto l'accordo sulla materia, stipulato in Roma in data 23 novembre 1998 tra l'ANCE e la Fe.n.e.a.l. -U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si concordano le seguenti modifiche statutarie

art. 15 - Amministrazione

dopo il 3° comma aggiungere:

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;

art. 17 - Liquidazione

il comma 4° è sostituito dal seguente:

Qualunque sia la causa di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Letto, confermato e sottoscritto


Fe.N.E.A.L.-U.I.L.




F.I.L.C.A.-C.I.S.L.



F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.



SEZIONE COSTRUTTORI EDILI



DENOMINAZIONE ENTE SCUOLA EDILE – MODIFICA STATUTO

In data 23.02.2006 presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali del Nord Sardegna

TRA

la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Arch. Salvatore ORANI

E

le Segreterie Territoriali delle Province di Sassari e di Olbia-Tempio:

- FENEAL-UIL rappresentata dal Sig. Marco FODDAI;
- FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Pietro DORO, Alfredo COSTA;
- FILLEA-CGIL rappresentata dal Sig. Sebastiano CROSA, Lorenzo MANCA

preso atto dell'istituzione della Provincia Gallura e del nuovo assetto territoriale della Provincia di Sassari

SI CONCORDA CHE:

con decorrenza dalla firma del presente accordo venga modificata la denominazione di "Ente Scuola Edile Provinciale – ESEP – della provincia di Sassari" in ESEP – Ente Scuola Edile Province – Nord Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

FENEAL – UIL



SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

FILCA – CISL



FILLEA - CGIL



VERBALE DI ACCORDO

In data 19 luglio 2007, presso l'Ente Scuola Edile del Nord Sardegna,

TRA

- la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente sig. Andrea PIREDDA

E


le Segreterie Territoriali delle Province di Sassari e di Olbia – Tempio

- FENEAL – UIL, rappresentata dal sig. Marco FODDAI
- FILCA – CISL, rappresentata dal sig. Pietro DORO
- FILLEA – CGIL, rappresentata dal sig. Sebastiano CROSA

si approva la modifica allo Statuto dell'Ente Scuola Edile del Nord Sardegna, che verrà integrato all'art. 3 del seguente scopo statutario: **studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.**

Letto, confermato e sottoscritto.

FENEAL – UIL




SEZIONE COSTRUTTORI EDILI



FILCA – CISL



FILLEA – CGIL



VERBALE DI ACCORDO

In data 18 Ottobre 2007 presso l'ESEP Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna

TRA

la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente sig. Giovanni Andrea PIREDDA

E

le Segreterie Territoriali delle Province di Sassari e di Olbia-Tempio:

- FENEAL-UIL rappresentata dal sig. Marco FODDAI
- FILCA-CISL rappresentata dal sig. Pietro DORO
- FILLEA-CGIL rappresentata dal sig. Sebastiano CROSA

si approva la modifica dell'art. 4 dello Statuto dell'ESEP Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna come segue:

Art. 4 - Sede e durata

L'ente ha sede in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord strade 1 - 34.


La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

FENEAL – UIL



SEZIONE COSTRUTTORI EDILI



FILCA – CISL



FILLEA – CGIL

